

Delib.G.R. 24 febbraio 2010, n. 315 ⁽¹⁾.

Approvazione regolamento dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione in attuazione dell'art. 10 della L.R. n. 21/1996 così come modificato dalla L.R. n. 42/2009, art. 39, commi 9, 10, 11.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 marzo 2010, n. 15.

La Giunta regionale

Vista la *L.R. n. 12/1996* e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma dell'organizzazione Regionale;

Vista la *Delib.G.R. n. 11/1998* con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

Viste la *Delib.G.R. n. 1148/2005* e la *Delib.G.R. n. 1380/2005* relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Vista la *Delib.G.R. n. 2017/2005* con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

Vista la *legge regionale n. 21/1996* che prevede interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari;

Visto, in particolare, l'art. 10 della suddetta legge che prevede l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari;

Vista la *Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484* che ha istituito, ai sensi dell'art. 10 della *L.R. n. 21/1996*, l'Albo Regionale delle Associazioni dei Lavoratori Extracomunitari in Basilicata;

Considerato che la suddetta *Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484* ha applicato in maniera riduttiva e non pienamente attuativa quanto previsto dall'art. 10 della *L.R. n. 21/1996* e, inoltre, risulta carente nella parte relativa all'individuazione dei criteri e delle modalità che disciplinano l'iscrizione all'albo;

Vista la *Delib.G.R. 27 febbraio 2009, n. 306* con la quale la Giunta Regionale ha approvato il piano annuale 2009 di interventi a favore dei migranti residenti in Basilicata;

Atteso che, con la medesima *Delib.G.R. 27 febbraio 2009, n. 306* la Regione Basilicata ha previsto, tra le azioni finalizzate al rafforzamento dei processi di integrazione sociale, culturale e lavorativa degli stranieri, l'istituzione di un albo delle associazioni e degli enti che operano stabilmente nel settore immigrazione;

Vista la *legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42* di approvazione delle "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2010";

Visto l'art. 39 della predetta Legge di approvazione delle "Modifiche alla *legge regionale 13 aprile 1996, n. 21*: Interventi a sostegno dei Lavoratori Extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione;

Visto il comma 10 dell'art. 39 di modifica dell'*art. 10 della L.R. n. 21/1996* con il quale viene istituito l'Albo Regionale delle Associazioni e degli Enti per l'Immigrazione;

Visto in particolare il comma 11 dell'art. 39 della succitata legge che rimanda ad un "apposito regolamento" le modalità ed i criteri di iscrizione all'Albo di che trattasi;

Visti gli *artt. 18 e 42 del D.Lgs. 286/98*, i quali prevedono fattive forme di collaborazione tra Stato, Regioni, Province, Comuni, associazioni di stranieri e organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte al registro di cui sopra, per l'attuazione di misure di integrazione sociale e programmi di assistenza e protezione sociale;

Rilevata, pertanto, la necessità di istituire, coerentemente con la normativa nazionale in materia di immigrazione e in attuazione della *legge regionale n. 21/1996*, così come modificata dalla *L.R. 30 dicembre 2009, n. 42*, un Albo regionale maggiormente rappresentativo delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, che possa comprendere anche la specifica tipologia di associazioni iscritte ai sensi della Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra enunciato, approvare il "Regolamento dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale con effetto immediato;

Considerato che la presente Deliberazione sostituisce integralmente la Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484 e che pertanto le associazioni attualmente iscritte all'Albo di cui alla predetta deliberazione dovranno riprodurre istanza di iscrizione secondo i criteri stabiliti dal presente provvedimento;

Sentita, altresì, la Commissione Regionale dei Lavoratori Extracomunitari;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

Delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate:

1) di approvare il "Regolamento dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale con effetto immediato;

2) di sostituire integralmente con il presente provvedimento la Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484;

3) di notificare il presente provvedimento a tutte le associazioni attualmente iscritte all'Albo di cui alla predetta Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484;

4) di stabilire che le suddette associazioni attualmente iscritte all'Albo di cui alla Delib.G.R. 8 luglio 1997, n. 4484 dovranno riprodurre istanza di iscrizione secondo i criteri stabiliti dal presente provvedimento;

5) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Basilicata e di darne comunicazione all'Ufficio relazioni con il Pubblico del Dipartimento Salute, Sanità e Sicurezza Sociale che ne curerà la diffusione e la pubblicizzazione dello stesso.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato

Regolamento e definizione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione

Articolo 1

Finalità.

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione.

L'Albo regionale è tenuto presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici.

Articolo 2

Albo regionale.

1. Possono iscriversi all'Albo regionale organizzazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni di stranieri e di immigrati extracomunitari, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, fondazioni, enti morali, istituti di patronato e di assistenza sociale, enti e altri organismi privati senza scopo di lucro, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che svolgano stabilmente attività a favore degli stranieri in almeno uno dei seguenti settori:

- integrazione sociale degli stranieri, come previsto dall'*art. 42 del decreto legislativo n. 286/1998*;

- programmi di assistenza e protezione sociale, come previsto dall'*articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998*.

2. L'Albo regionale si articola in due sezioni:

a) Nella prima sezione dell'Albo regionale sono iscritti i soggetti di cui al precedente comma 1, con sede legale ed operativa nel territorio regionale iscritte al Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi del *D.P.R. n. 394/1999* "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dal *D.P.R. n. 334/2004, art. 46*;

b) Nella seconda sezione dell'Albo regionale sono iscritti i soggetti di cui al precedente comma 1, con sede legale ed operativa nel territorio regionale, che svolgono stabilmente e con continuità, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attività a favore degli immigrati ai sensi degli articoli 18 e/o 42 del *decreto legislativo n. 286/1998*, non iscritti al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, sopra richiamato.

3. L'iscrizione dell'Albo regionale è condizione necessaria per la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e per l'accesso ad eventuali finanziamenti derivanti dalla programmazione regionale sulle politiche migratorie nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, di cui alla *L.R. n. 4/2007*.

Articolo 3

Requisiti.

Possono essere iscritte all'Albo regionale gli enti e le associazioni che hanno i seguenti requisiti di rappresentanza e organizzazione:

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;

b) lo Statuto deve esplicitamente prevedere scopi, finalità e azioni a favore dei migranti;

c) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

d)⁽²⁾ ;

e) sede legale ed operativa in Basilicata;

f) esperienza almeno biennale nel settore dell'immigrazione, svolgendo attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi degli articoli 18 e/o 42 del *D.Lgs. n. 286/1998*;

g) gli enti e le associazioni che intendono iscriversi alla prima sezione dell'Albo regionale devono essere iscritte al Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi del *D.P.R. n. 394/1999* "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", così come modificato dal *D.P.R. n. 334/2004*;

h) iscrizione ai rispettivi registri o albi, laddove previsti dalla normativa regionale (*L.R. n. 1/2000, L.R. n. 39/1993, L.R. n. 22/1988*).

(2) La lettera d) non risulta riportata nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 4 *Iscrizioni.*

1. La domanda di iscrizione redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici.

2. Alla domanda (Allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero, per gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, copia dell'atto di riconoscimento;

b) una relazione resa in autocertificazione sull'attività svolta negli ultimi due anni, che dimostri lo svolgimento di attività a favore dei migranti sul territorio regionale;

c) l'elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda (compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Allegato B);

d) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

e) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l'iscrizione ai rispettivi albi regionali di appartenenza, ove previsti per legge (volontariato, cooperazione sociale, associazioni di promozione sociale, ecc.);

f) esclusivamente per l'iscrizione alla prima sezione del presente Albo, copia certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi del *D.P.R. n. 394/1999* "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dal *D.P.R. n. 334/2004*;

g) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei

componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui all'articolo 52, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) così come modificato dal D.P.R. n. 334/2004 (Allegato C);

h) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante circa la conformità all'originale dei documenti presentati in copia (Allegato D).

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con provvedimento dirigenziale della struttura competente.

4. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

5. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione la struttura competente può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento è concluso.

Articolo 5

Tenuta, revisione dell'Albo regionale e cancellazione.

1. I soggetti di cui all'art. 3 trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla struttura competente della Regione Basilicata, copia del bilancio o del rendiconto economico, una relazione dettagliata sull'attività svolte, nonché le eventuali variazioni concernenti i requisiti di cui all'art. 4 comma 2.

2. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal comma 1 o qualora dalla revisione si riscontri che si è verificata la mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3 è disposta la cancellazione dall'Albo regionale.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di novanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte della Struttura, della dichiarazione di cui al comma 2.

4. La cancellazione di un'associazione dall'Albo regionale può essere disposta in qualsiasi momento dal dirigente regionale competente in materia, per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell'associazione.

5. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034* (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La pubblicazione del procedimento di iscrizione o cancellazione sul BUR ha valore di notifica.

7. La Struttura Regionale di competenza può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

8. L'elenco dei soggetti iscritti all'albo è costantemente aggiornato e consultabile sul sito della Regione Basilicata.
9. Gli enti già iscritti all'albo di cui all'*articolo 10 della legge regionale n. 21/1996* ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale dovranno riproporre istanza di iscrizione ai sensi del presente provvedimento.
10. La reinscrizione all'Albo regionale può essere richiesta non prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sul BUR.